

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

E, p.c.:

ARPA Sicilia
Dipartimento Attività Produttive
e Impatto sul Territorio
UOC AERCA e SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Energia (DiE)
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
DIE@Pec.Mite.Gov.it

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0069504/2023 del 18/12/2023

Firmatario: FABIO FERRANTI

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo 0000068 del 16/04/2015 con avviso pubblicato in G.U. n.51 del 05/05/2015 – Piattaforma “VEGA A” della Società ENERGEAN Italy S.p.A. – ubicata nel canale di Sicilia a circa 20 km dalla costa di Pozzallo (RG).

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, avviata in data 09/10/2023 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nel periodo compreso tra il 09/10/2023 e il 30/11/2023, secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso l'installazione Piattaforma “VEGA A” della Società ENERGEAN Italy S.p.A., ubicata nel canale di Sicilia a circa 20 km dalla costa di Pozzallo (RG).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento, prelievo di campioni di acque reflue, agli scarichi SF A1 ed SF A3 e conseguenti verifiche analitiche.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: “Verbale di verifica documentale” e “Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo”, in contestuale con ENERGEAN Italy S.p.A. e ARPA Sicilia che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore.

Inoltre, ai fini della verifica di conformità degli scarichi idrici ai limiti previsti dalla Tabella 3, All.5 alla parte III del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., ARPA Sicilia ha effettuato prelievi di campioni degli scarichi SF-A1 (acque di raffreddamento e acque grigie) ed SF3-A3 (drenaggi aperti non pericolosi e acque meteoriche).

Le attività di campionamento ed analisi, sono state svolte in contraddittorio con rappresentanti della Società Energean come riportato nel “verbale di campionamento acque di scarico” e nel “verbale di apertura campioni” .

I rapporti di prova relativi ai campioni degli scarichi SF A1 ed SF A3, emessi dalla UOC Laboratorio ARPA di Ragusa, evidenziano la conformità dei limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 parte terza del D.Lgs. 152/06, fatta eccezione per il parametro boro. Rispetto a tale parametro, nell'ambito delle precedenti attività di controllo, è emersa la criticità legata al limite autorizzato, considerata la presenza naturale del boro nelle acque di mare. Ancora in merito a tale limite, nell'ambito del Rapporto Conclusivo del 2022, era stato richiesto al Gestore, di presentare opportuna istanza per modifica non sostanziale che formalizzasse le concentrazioni di boro attese nelle acque di scarico, sulla scorta di evidenze oggettive derivanti dal monitoraggio di campioni di acque di mare, da assumere quale "bianco".

La verifica documentale ha messo in evidenza che il Gestore non ha comunicato agli Enti di Controllo il superamento rispetto al valore limite pari a 0,03 mg/L di emissione allo scarico SFA3 per il parametro Selenio in occasione dell'attività di monitoraggio in autocontrollo effettuata nel mese di febbraio in data 27/02/23; come attestato dal Rapporto di prova n. 2302270188, il quale indicava un valore misurato di Selenio allo scarico di 0,35 mg/L con incertezza pari a +/- 0,11 mg/L. Inoltre, dalla verifica documentale è emerso altresì che il Gestore non ha comunicato agli Enti di Controllo il superamento rispetto al valore limite, pari a 2.0 mg/L, allo scarico SF A1 per il parametro Boro, in occasione delle attività di monitoraggio in autocontrollo effettuate in data 27/02/23, il 3/05/2023 e il 5/09/2023 e, allo scarico SFA3, per gli autocontrolli eseguiti il 3/05/2023 e il 5/09/2023, in quanto le informazioni inserite nel Documento di Aggiornamento Periodico non esimo in Gestore dall'effettuazioni di specifiche comunicazione

In relazione al menzionato superamento per il parametro selenio, il gruppo ispettivo ha chiesto chiarimenti in merito al Gestore, il quale solo dopo la tale richiesta ha preso cognizione del superamento del valore limite e ha fornito un rapporto di prova aggiornato al 31/10/2023 nel quale si legge che il parametro Selenio era stato oggetto di un errore di trascrizione del valore realmente misurato durante le prove.

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione e i rapporti di prova acquisiti dal gruppo ispettivo ove è stato riportato quanto segue: *"Dai risultati delle analisi agli scarichi per febbraio 2023, RAPPORTO DI PROVA N. 2302270188 SFA3, il Selenio ha un valore riscontrato di 0,35 mg/L, contro il limite di 0,03 mg/L imposto dal 152/2016. Non risultano comunicazioni di superamenti. Il Gestore dichiara che il superamento è dovuto a un errore di calcolo del laboratorio. Il Gestore ha quindi fornito il rapporto di prova aggiornato e che presenta anche una nota con le motivazioni dell'errore"*.

In relazione al superamento del limite per il parametro boro, più volte segnalato dal Gruppo ispettivo ISPRA-ARPA e, in ultimo, nel "Rapporto Conclusivo" 2022, il Gestore, nel *Rapporto annuale 2022*, riferisce di avere richiesto ad ISPRA, con nota prot.156/19 del 09/09/2019, *"l'eliminazione del parametro boro"*, e riferisce altresì che ISPRA ha riscontrato tale richiesta confermando che, allo stato attuale, i parametri da monitorare sono quelli che afferiscono alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quant'altro prescritto dal Parere Istruttorio Conclusivo a cura della Commissione AIA/IPPC e che le istanze di variazione devono essere inoltrate all'Autorità Competente (A.C.) che ha emesso il provvedimento. Per quanto noto, ad oggi, non risulta che il gestore abbia avanzato richiesta di deroga per il citato parametro all'A.C.

Ad esito delle suddette attività, pertanto d'intesa con ARPA Sicilia, si accerta con la presente la violazione della mancata comunicazione in relazione alle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1. al paragrafo 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag. 21) relativo al procedimento ID 404/9711, il quale prevede *"In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione..."* correlato alla prescrizione B11 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 7) relativo al DM n. 68/2015, che specifica: *"gli scarichi finali devono rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..."*; per i parametri Selenio e Boro, i valori limite, pari rispettivamente a 0,03 mg/L e a 2 mg/L, risultano superati, in quanto le informazioni inserite nel Documento di Aggiornamento Periodico non esimo in Gestore dall'effettuazioni di specifiche comunicazione.

2. Mancata trasmissione del rapporto annuale ad ARPA Sicilia così come previsto dal paragrafo 9, pagina 21 e 22, del Piano di Monitoraggio e Controllo (procedimento ID 404/9711): *“Obbligo di comunicazione annuale: Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all’autorità di competente, all’autorità di controllo, alla regione, alla provincia, al comune interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l’esercizio dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti del rapporto sono i seguenti: ...”*

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) predisponga una istruzione operativa o procedura per la puntuale verifica degli autocontrolli in modo tale da eliminare completamente la possibilità di errore umano correlato alla mancata rilevazione di un superamento del limite imposto, implementando un sistema automatico e informatizzato di verifica dei valori limite all’interno dei rapporti di prova previsti per gli autocontrolli alle emissioni nelle matrici aria e acqua;
- b) trasmetta, entro i tempi tecnici, evidenza dell’adempimento alla richiesta di cui al punto (a) alle autorità di controllo ISPRA ed ARPA Sicilia.
- c) per quanto attiene il valore limite del parametro boro, produrre informazioni per possibile valutazione, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.lgs. 152/2006, da parte dell’autorità competente sulla concentrazione di boro nelle acque di scarico sulla scorta delle evidenze oggettive derivanti dal monitoraggio di campioni di acque di mare.
- d) modifichi o predisponga una istruzione operativa e/o procedura che assicuri che tutte le comunicazioni, previste all’interno del PMC, vengano trasmesse, oltre che ad ISPRA anche ad ARPA Sicilia, trasmettendo evidenza dell’avvenuto adempimento.

In riferimento all’art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni suddette non sono state accertate precedentemente nel corso dell’ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all’accertamento).

Relativamente alle inosservanze dell’AIA sopracitate ed in considerazione del regime sanzionatorio dell’articolo 29-quattordicesimo del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ISPRA, d’intesa con ARPA Sicilia, ritiene possibile l’applicazione del comma 2 e del comma 8 del medesimo articolo, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Sicilia nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: 1 - Verbale di Sopralluogo e chiusura (8 pagine);
2 – Rapporto di Prova scarichi idrici (14 pagine).